

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

Doc. IV-ter
n. 11-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE AUGELLO)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEI SENATORI

STEFANO ESPOSITO E FRANCO MIRABELLI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Roma

il 7 marzo 2017

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 2017

ONOREVOLI SENATORI.- In data 7 marzo 2017 il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 4756/17 RGNR - n. 6176/17 RG GIP a carico dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di membri del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 16 marzo 2017 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 28 marzo, 19 aprile e 10 maggio 2017, deliberando in tale data nel senso dell'insindacabilità.

Il senatore Stefano Esposito è stato audito nel corso della seduta del 19 aprile 2017 e ha depositato in tal sede documentazione.

Il senatore Franco Mirabelli è stato audito nel corso della seduta del 19 aprile 2017 e ha depositato in tal sede una memoria scritta con allegati, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

* * *

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità). Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 6 marzo 2017 - con la quale lo stesso devolve al Senato, ai fini della valutazione della sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento penale n. 4756/17 RGNR - si evince che la vicenda trae origine da una querela sporta dall'ingegner Andrea Schiavone in relazione ad un commento pubblicato il 9 marzo 2016 sulla rete *Twitter*, attraverso gli *account* @orfini e

@stefanoesposito, dal seguente titolo: «#Ostia finta antimafia esiste, ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno @orfini».

Alla luce di tale prospettazione dell'autorità giudiziaria, emerge che l'indagine per diffamazione trae origine dal giudizio espresso nel predetto *tweet* con riferimento al comunicato stampa della Questura di Roma (emesso un'ora prima del *tweet*) in cui si dava atto dell'oscuramento dei profili *Facebook* di sei indagati - dei quali si indicavano soltanto le iniziali - e della pagina *Facebook* dell'associazione "Luna Nuova" (della quale l'ingegner Schiavone è un esponente); tale oscuramento era stato disposto per l'avvenuta diffamazione nei confronti della giornalista del quotidiano "La Repubblica" Federica Angeli in quanto, attraverso i suddetti profili *Facebook*, gli indagati avevano messo in atto, per oltre un anno e mezzo, una campagna denigratoria nei confronti della giornalista offrendola, insultandola e cercando di screditare la sua reputazione e la sua immagine professionale.

Il riferimento implicito del *tweet* sopracitato al comunicato della Questura di Roma lascia emergere che nello stesso si considerino l'associazione "Luna Nuova" e gli esponenti della stessa (tra i quali, come detto, il querelante ingegner Schiavone) come attivisti di una "finta antimafia", quindi di un'antimafia solo "a parole", che invece nei fatti opera con metodi illegali «diffamando chi combatte la mafia», con riferimento evidentemente alla giornalista di "La Repubblica" diffamata, secondo l'accusa, dai predetti soggetti (tra cui l'ingegner Schiavone), ai quali la Questura di Roma aveva oscurato i profili *Facebook*.

Nella denuncia-querela (allegata agli atti processuali inviati dall'autorità giudiziaria) l'ingegner Schiavone sostiene che lo scopo della conferenza stampa sarebbe stato quello di operare un vero attacco politico al Movimento 5 Stelle utilizzando strumentalmente cittadini impegnati in battaglie a difesa dei beni pubblici.

Nel citare alcuni passaggi della menzionata conferenza stampa, viene riferito in particolare che il senatore Esposito - nel rendere noti per intero nomi e cognomi dei sei indagati che erano apparsi solo con le iniziali nel comunicato della Questura - avrebbe tra l'altro annoverato espressamente l'ingegner Schiavone tra i «soggetti, personaggi, detentori di quella che noi ormai da un anno definiamo la finta antimafia di Ostia», nonché tra i «detentori di due associazioni c.d. antimafia, Luna Nuova e I Cittadini contro le Mafie e la Corruzione», che «hanno provato anche ad essere accreditate come parte civile nel processo Mafia Capitale e sono state escluse dalla Corte» e che sono «il riferimento territoriale del M5S rispetto alle questioni di Ostia».

Il senatore Mirabelli avrebbe peraltro fatto riferimento a «persone che ormai è appurato hanno sostenuto e coperto associazioni e pezzi di informazione che su quel territorio [...] agivano per aiutare la criminalità organizzata a creare un clima di delegittimazione di chi davvero combatteva contro la mafia».

In buona sostanza tali giudizi sono stati ritenuti dall'ingegner Schiavone lesivi della propria reputazione ed hanno dato luogo ad una querela per il reato di diffamazione.

Si precisa che nel predetto atto l'ingegner Schiavone denuncia i senatori Esposito e Mirabelli anche per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, ma tale aspetto non è stato citato nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Dalla documentazione a disposizione della Giunta non risulta quale sia stato l'esito procedurale di tale profilo della denuncia-querela; si può comunque osservare che tale fattispecie criminosa non ha ad oggetto la manifestazione di opinioni di un parlamentare e quindi in relazione alla stessa non è prospettabile la garanzia dell'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Individuata la portata della dichiarazione *extra moenia* (risalente al 9 marzo 2016), occorre analizzare se la stessa sia riconducibile, sul piano del cosiddetto nesso funzionale, alle dichiarazioni *intra moenia*, ossia pronunciate dai predetti senatori in un contesto parlamentare.

Si ricorda a tal proposito che la giurisprudenza costante della Corte costituzionale (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sui due seguenti requisiti: il primo consiste in una corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari; il secondo requisito riguarda la sussistenza di un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima.

Nella seduta della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie n. 122 del 19 novembre 2015 il senatore Esposito sottolineava quanto segue: «Io ho presentato a questa Commissione una relazione su Ostia e ho denunciato la presenza di finte associazioni antimafia sul territorio di Ostia. Ho fatto i nomi e i cognomi» (brano tratto integralmente dal resoconto stenografico della predetta seduta).

La corrispondenza tra dichiarazione *intra moenia* e dichiarazione *extra moenia* (il *tweet* sopracitato) risulta talmente evidente e palese da rendere superfluo qualsivoglia ulteriore commento circa la sussistenza del primo requisito individuato dalla Consulta, ossia la sostanziale corrispondenza contenutistica tra le due predette dichiarazioni.

Peraltro va rilevato che l'intervento in questione precede di poco più di tre mesi il *tweet* oggetto del procedimento penale e si

colloca in un contesto temporale ragionevolmente compatibile con la finalità divulgativa della dichiarazione *extra moenia* e quindi tale da radicare la concreta sussistenza anche del secondo requisito, ossia quello del cosiddetto «legame temporale».

Si rileva poi che nel Doc. n. 668.1 del 9 luglio 2015, a firma del senatore Esposito (e inviato dallo stesso alla Presidente della Commissione antimafia Rosy Bindi e al senatore Mirabelli), quest'ultimo, oltre a citare l'associazione "Luna Nuova" e ad esprimere una decisa critica dell'operato della stessa, scrive testualmente: «S. (*omissis*), D. (*omissis*) e Schiavone sono molto uniti nell'opera di diffamazione e intimidatoria su Ostia contro chi propone regole e legalità e contro chi non soggiace ai loro ricatti, che si esplicitano appunto con delegittimazioni».

Ancora il senatore Esposito scrive nel predetto atto parlamentare: «Schiavone, D. (*omissis*) e S. (*omissis*) godono di una copertura mediatica di cui non fanno loro stessi mistero». Sottolinea inoltre che sussiste «una evidente delegittimazione da parte delle sedicenti associazioni antimafia nei confronti di chiunque tocchi i poteri forti del X Municipio».

Sempre con riferimento a Schiavone e alle attività illegali da lui compiute, il senatore Esposito scrive nell'atto parlamentare in questione: «Stesso trattamento nei confronti della giornalista Federica Angeli che vive sotto scorta per le minacce del clan Spada».

La corrispondenza contenutistica tra dichiarazione *intra moenia* (nella specie il Doc. n. 668.1 del 9 luglio 2015) e dichiarazione *extra moenia* è puntuale e radica in pieno il requisito del nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Va inoltre evidenziato che, nel corso dell'audizione del Presidente dell'associazione "Libera", don Luigi Ciotti, svolta nella seduta della Commissione antimafia n. 129 del 13 gennaio 2016, il senatore Mirabelli è intervenuto affermando quanto segue: «Una delle domande che ci stiamo facendo è quanto oggi l'antimafia rischi di diventare strumento

per obiettivi che non le appartengono, come la promozione personale o di gruppo in nome dell'antimafia». Il senatore Mirabelli, nell'affermare che «il rischio è che pezzi di antimafia possano essere utilizzati addirittura dalle stesse mafie e dalle stesse organizzazioni criminali», ha poi così precisato: «Non entro nel merito perché abbiamo fatto questo ragionamento segreto. Tuttavia, quando abbiamo ragionato su Ostia, abbiamo capito che c'è anche questa possibilità e che c'è anche questo rischio». Il senatore Mirabelli ha rinviato quindi ad un «ragionamento segreto»; il riferimento era implicitamente rivolto all'audizione tenutasi nella seduta della Commissione parlamentare antimafia n. 126 del 14 dicembre 2015, all'epoca sottoposta a regime di "riservatezza" e successivamente desegretata (nella parte relativa al caso *de quo*), con apposita deliberazione adottata nella seduta della Commissione antimafia del 4 maggio 2017. Si può a tal proposito osservare che, dal citato resoconto stenografico della Commissione parlamentare antimafia del 14 dicembre 2015 (si ribadisce, inizialmente riservato e successivamente desegretato), recante il seguito della missione a Ostia del 9 dicembre 2015, risulta come il senatore Mirabelli abbia posto al referente per Roma dell'associazione "Libera", audito in quella sede, una specifica domanda in merito ai nominativi dei personaggi che, secondo quanto da quest'ultimo dichiarato, si stavano occupando, in una serie di *blog*, delle loro vicende in relazione ad Ostia; a tale domanda l'audito ha fatto espresso riferimento - tra gli altri - ad Andrea Schiavone.

La corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni *extra moenia* (del 9 marzo 2016) e dichiarazioni *intra moenia* (del 13 gennaio 2016) appare anche in questo caso plastica e anche il nesso temporale è ravvisabile, precedendo l'intervento in Commissione il *tweet* di un lasso di tempo inferiore ai due mesi.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dai senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli costituiscono opinioni espresse da membri del Parlamento

nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUGELLO, *relatore*